

---

## Informative

---

- Comunicazione dei beni utilizzati dai soci e familiari pag. 2
- Detrazione 55% per il risparmio energetico in scadenza il prossimo 31 dicembre 2011 pag. 4
- Versamento dell'acconto Iva per l'anno 2011 pag. 5
- Dichiarazione tardiva dei redditi per il periodo d'imposta 2010 pag. 8
- Comunicazione telematica delle lettere di intento pag. 9
- Adempimenti per l'auto in uso promiscuo al dipendente pag.12
- Adempimenti di fine anno per i compensi agli amministratori pag.15
- Aggiornamento e stampa dei libri contabili pag.17
- Inventario di magazzino di fine anno pag.19
- Comunicazione dei dati dei contratti di *leasing* e noleggio prorogata alla nuova scadenza del 31 gennaio 2012 pag.21
- La disciplina fiscale degli omaggi pag.23
- Modifiche in materia di Collegio sindacale di Spa e di Srl pag.24
- Ridotte le sanzioni in caso di omesse comunicazioni e depositi da eseguire presso il registro delle imprese pag.26
- La richiesta di applicazione delle ritenute in misura ridotta sulle provvigioni pag.28

**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

## **Oggetto: COMUNICAZIONE DEI BENI UTILIZZATI DAI SOCI E FAMILIARI**

Il D.L. n.138/11 ha introdotto delle specifiche conseguenze nel caso in cui i soci della società, o i familiari dell'imprenditore, utilizzino beni intestati alla società, o alla ditta individuale. In particolare:

- ➔ si viene a generare in reddito diverso in capo all'utilizzatore;
- ➔ i costi del bene utilizzato divengono indeducibili;
- ➔ è istituito l'obbligo di presentazione di una comunicazione all'Agenzia delle Entrate nella quale indicare tale utilizzo. I dati raccolti tramite tale comunicazione potranno quindi essere utilizzati dall'Amministrazione Finanziaria per condurre i controlli fiscali sulla congruità dei redditi dichiarati dagli utilizzatori.

### **La comunicazione**

Con provvedimento del 16 novembre 2011, il direttore dell'Agenzia delle Entrate ha approvato i modelli di comunicazione. Tale comunicazione va resa in via telematica entro il 31 marzo successivo alla chiusura del periodo d'imposta in cui viene concesso l'utilizzo ovvero tale utilizzo viene revocato (quindi si tratta di una comunicazione da rendere *una tantum*, sino a successiva variazione).

Entro il **31 marzo 2012** occorrerà presentare una specifica comunicazione per i beni concessi in godimento nei periodi d'imposta precedenti a quello di prima applicazione delle disposizioni del presente provvedimento (una sorta di comunicazione della situazione iniziale). La comunicazione per il 2011 va quindi resa anche se l'utilizzo personale del bene è cessato nel corso del 2011.

Tale obbligo può essere assolto indifferentemente dalla società ovvero dai soci.

La comunicazione deve essere effettuata anche:

- ➔ per i beni concessi in godimento dall'impresa ai soci, o familiari di questi ultimi (quindi anche se il figlio del socio utilizza una vettura intestata alla società);
- ➔ o ai soci o familiari di altra società appartenente al medesimo gruppo (quindi, ad esempio, se i soci della *holding* utilizzano una vettura intestata ad una delle società controllate, ma anche nel caso di utilizzo di beni intestati a società controllanti o collegate).

### **Contenuto**

Nella comunicazione devono essere indicati i seguenti elementi:

- per le persone fisiche: codice fiscale, dati anagrafici e Stato estero di residenza;
- per i soggetti diversi dalle persone fisiche: codice fiscale, denominazione e comune del domicilio fiscale o lo Stato estero di residenza;
- tipologia di utilizzazione del bene;
- tipologia, identificativo del contratto e relativa data di stipula;
- categoria del bene, durata della concessione (data di inizio e fine), corrispettivo e relativo valore di mercato;
- ammontare dei finanziamenti e capitalizzazioni.

### **Beni monitorati**

La comunicazione riguarda le seguenti categorie di beni (con le relative informazioni):

- autovettura (numero di telaio)
- altro veicolo (numero di telaio)

- unità da diporto (lunghezza in metri)
- aeromobile (potenza del motore in KW)
- immobile (Comune di ubicazione e identificativi catastali)
- altro (altre tipologie di beni rilevano solo se il bene è di valore superiore ad € 3.000 al netto dell'imposta)

Nella comunicazione vanno indicati anche qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione nei confronti della società concedente. Il riferimento alla “*società concedente*” dovrebbe quindi restringere l'obbligo di comunicazione agli apporti effettuati nei confronti delle sole società che abbiano in concessione ai soci un bene. Nel qual caso, comunque, dovrebbero essere monitorati tutti i finanziamenti e le capitalizzazioni.

**Su specifica richiesta dei clienti**, lo Studio provvederà ad inviare la comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate. Vista la delicatezza della questione, nel caso di utilizzo privato di un bene sociale o dell'impresa, si invita la gentile clientela a prendere appuntamento con il professionista di riferimento per valutare la propria posizione per l'obbligo in scadenza il prossimo 31 marzo, anche al fine di un importante confronto sui molti dubbi che oggi ancora esistono in merito al campo di applicazione della disposizione.

Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento.  
Cordiali saluti.

**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

**Oggetto: DETRAZIONE 55% PER IL RISPARMIO ENERGETICO IN SCADENZA  
IL PROSSIMO 31 DICEMBRE 2011**

I contribuenti che intendono beneficiare della detrazione d'imposta del 55% ai fini Irpef o Ires per le spese di riqualificazione energetica degli edifici devono obbligatoriamente avere sostenuto le spese entro il prossimo 31 dicembre 2011. Per quanto riguarda le modalità di sostenimento della spesa occorre distinguere tra soggetti non titolari di reddito di impresa e soggetti titolari di reddito d'impresa.

- ➔ Per i soggetti non titolari di reddito d'impresa vige il principio di cassa, per cui la spesa si considera sostenuta alla data del bonifico bancario o postale.
- ➔ Per le imprese, invece, il momento dell'effettivo pagamento non assume rilevanza in quanto vige il principio di competenza: è obbligatorio che le fatture relative ai lavori oggetto dell'intervento energetico abbiano quale competenza il periodo d'imposta 2011.

Pertanto, il sostenimento della spesa è legato a due momenti diversi, cioè alla data di pagamento per i soggetti non titolari di reddito di impresa ovvero alla competenza economica per quanto riguarda i soggetti titolari di reddito di impresa.

L'agevolazione fiscale del 55% è, attualmente, fruibile per le spese sostenute entro il prossimo 31 dicembre 2011, salvo l'approvazione di una proroga per i prossimi periodi di imposta. Ad oggi, le spese sostenute dal 1° gennaio 2012 non potranno godere di alcun tipo di detrazione.

La detrazione del 55% dell'importo di spesa sostenuto compete nel limite della capienza dell'imposta lorda e deve essere ripartita obbligatoriamente in dieci rate annuali di pari importo (per le spese sostenute nel periodo di imposta 2011). Qualora gli interventi non siano ancora terminati alla data del 31 dicembre 2011, è necessario presentare una comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate dell'ammontare delle spese sostenute nel periodo di imposta 2011 entro il prossimo 30 marzo 2012.

Si evidenzia che l'adempimento in esame non sostituisce in alcun modo l'ulteriore obbligo previsto per fruire della detrazione del 55%, consistente nella trasmissione all'ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori, attraverso il sito web <http://efficienzaenergetica.acs.enea.it>, dei dati relativi agli interventi realizzati.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il mancato o irregolare assolvimento dell'adempimento dell'invio telematico delle spese sostenute nel periodo di imposta precedente per i lavori a cavallo d'anno non comporta la decadenza dalla fruizione della detrazione del 55%, ma l'applicazione della sanzione in misura fissa (da € 258 a € 2.065) prevista dall'art.11, co.1 del D.Lgs. n.471/97, per l'omesso o irregolare invio di ogni comunicazione prescritta dalle norme tributarie.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

**Oggetto: VERSAMENTO DELL'ACCONTO IVA PER L'ANNO 2011**

I soggetti che eseguono le operazioni mensili e trimestrali di liquidazione e versamento dell'Iva sono tenuti a versare l'acconto per l'anno 2011 entro il prossimo **27 dicembre 2011**. L'acconto - che **non è dovuto** nel caso in cui risulti di importo inferiore a € 103,29 - va versato utilizzando il modello di pagamento F24, senza applicare alcuna maggiorazione a titolo di interessi, utilizzando alternativamente uno dei seguenti codici tributo:

<b>6013</b>	⇒	per i contribuenti che effettuano la liquidazione dell'Iva <b>mensilmente</b> ;
<b>6035</b>	⇒	per i contribuenti che effettuano la liquidazione dell'Iva <b>trimestralmente</b> .

**Casi di esonero**

Sono esonerati dal versamento dell'acconto Iva i soggetti di cui alla seguente tabella:

CASI DI ESONERO DAL VERSAMENTO DELL'ACCONTO IVA
<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ soggetti che hanno iniziato l'attività in corso d'anno;</li> <li>▶ soggetti cessati prima del 30 novembre (mensili) o del 30 settembre (trimestrali);</li> <li>▶ soggetti a credito nell'ultimo periodo (mese o trimestre) dell'anno precedente;</li> <li>▶ soggetti ai quali, applicando il metodo "analitico", dalla liquidazione dell'imposta al 20 dicembre risulta un'eccedenza a credito;</li> <li>▶ soggetti che applicano il regime di cui all'art.13 della L. n.388/00 (nuove iniziative produttive);</li> <li>▶ soggetti nel regime dei "minimi" di cui all'art.1, co. da 96 a 117, della Legge n.244/07;</li> <li>▶ soggetti che presumono di chiudere l'anno in corso a credito, ovvero con un debito non superiore a € 116,72, e quindi che in pratica devono versare meno di € 103,29;</li> <li>▶ soggetti che effettuano solamente operazioni esenti o non imponibili.</li> </ul>

**Metodi di determinazione dell'acconto**

Per la determinazione dell'acconto, come di consueto, si può utilizzare, alternativamente, uno dei seguenti tre metodi: storico, analitico, o previsionale.

MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELL'ACCONTO		
<b>I metodi per determinare l'acconto Iva</b>	⇒	
	<b>storico</b>	88% dell'imposta dovuta in relazione all'ultimo mese o trimestre dell'anno precedente;
	<b>analitico</b>	liquidazione "straordinaria" al 20 dicembre, con operazioni effettuate (attive) e registrate (passive) a tale data;
	<b>previsionale</b>	88% del debito "presunto" che si stima di dover versare in relazione all'ultimo mese o trimestre dell'anno.

Le modalità di calcolo, relativamente a ciascun metodo, sono riassunte nella tabella che segue.

<p><b>METODO STORICO</b></p>	<p>Con questo criterio, l'acconto è <b>pari all'88% dell'Iva dovuta relativamente:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ al mese di dicembre 2010 per i contribuenti mensili;</li> <li>▶ al saldo dell'anno 2010 per i contribuenti trimestrali;</li> <li>▶ al 4° trimestre dell'anno precedente (ottobre/novembre/dicembre 2010), per i contribuenti trimestrali "speciali" (autotrasportatori, distributori di carburante, odontotecnici).</li> </ul> <p>In tutti i casi, il calcolo si esegue sull'importo dell'Iva dovuta <b>al lordo dell'acconto</b> eventualmente versato nel mese di dicembre 2010.</p> <p><b>Variazioni di regime</b></p> <p>Se, a seguito della variazione del volume d'affari, la cadenza dei versamenti Iva è cambiata nel 2011, rispetto a quella adottata nel 2010, <b>passando da mensile a trimestrale o viceversa</b>, nel calcolo dell'acconto con il <b>metodo storico</b> occorre considerare quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>contribuente mensile nel 2010 che è passato trimestrale nel 2011:</b> l'acconto dell'88% è pari alla somma dell'Iva versata (compreso l'acconto) per gli ultimi tre mesi del 2010, al netto dell'eventuale eccedenza detraibile risultante dalla liquidazione relativa al mese di dicembre 2010;</li> <li>➤ <b>contribuente trimestrale nel 2010 che è passato mensile nel 2011:</b> l'acconto dell'88% è pari ad un terzo dell'Iva versata (a saldo e in acconto) per il quarto trimestre del 2010; nel caso in cui nell'anno precedente si sia versato un acconto superiore al dovuto, ottenendo un saldo a credito in sede di dichiarazione annuale, l'acconto per il 2011 è pari ad un terzo della differenza tra acconto versato e saldo a credito da dichiarazione annuale.</li> </ul>
<p><b>METODO ANALITICO</b></p>	<p>Con questo criterio, l'acconto risulta <b>pari al 100% dell'Iva risultante da una liquidazione straordinaria</b>, effettuata considerando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ le operazioni attive effettuate fino al <b>20 dicembre 2011</b>, anche se non sono ancora state emesse e registrate le relative fatture di vendita;</li> <li>▶ le operazioni passive registrate fino alla medesima data del 20 dicembre.</li> </ul> <p>Tale metodo può essere conveniente per i soggetti a cui risulta un debito Iva inferiore rispetto al metodo storico.</p> <p>L'opportunità di utilizzare tale metodo, rispetto a quello "previsionale", descritto di seguito, discende dal fatto che, sebbene oneroso sotto il profilo operativo, non espone il contribuente al rischio di vedersi applicare sanzioni nel caso di versamento insufficiente, una volta liquidata definitivamente l'imposta.</p>
<p><b>METODO PREVISIONALE</b></p>	<p>Analogamente a quanto avviene nel calcolo degli acconti delle imposte sui redditi, con questo criterio l'acconto da versare si determina nella misura <b>pari all'88% dell'Iva che si prevede di dover versare per il mese di dicembre dell'anno in corso per i contribuenti mensili o per l'ultimo trimestre dell'anno in corso per i contribuenti trimestrali</b>. Anche tale metodo risulta conveniente per il contribuente nelle ipotesi in cui il versamento dovuto risulti inferiore a quello derivante dall'applicazione del metodo storico.</p> <p>Con questo metodo, contrariamente agli altri due, vi è il rischio di vedersi applicare sanzioni nel caso di versamento che risulta, una volta liquidata definitivamente l'Iva, inferiore al dovuto.</p>

**L'acconto in alcune situazioni straordinarie o particolari**

In alcuni casi, il versamento dell'acconto potrebbe presentare alcune difficoltà, con riferimento alla puntuale determinazione della base di calcolo. Per esempio:

- ➔ **nel caso di contabilità separate:** in questo caso il versamento dell'acconto avviene sulla base di tutte le attività gestite con contabilità separata, compensando gli importi a debito con quelli a credito, con un unico versamento complessivo;
- ➔ **nel caso di liquidazione dell'Iva di gruppo** (società controllanti e controllate): ai fini dell'acconto si deve tenere in considerazione che:
  - ▶ in assenza di modificazioni, l'acconto deve essere versato dalla controllante cumulativamente, con riferimento al dato del gruppo;
  - ▶ nel caso di variazioni della composizione, le controllate che sono "uscite" dal gruppo devono determinare l'acconto in base ai propri dati, mentre la controllante, nel determinare la base di calcolo, non terrà conto dei dati riconducibili a dette società;
- ➔ **nel caso di operazioni di fusione:** nelle ipotesi di fusione, propria o per incorporazione, la società risultante dalla fusione o l'incorporante assume, alla data dalla quale ha effetto la fusione, i diritti e gli obblighi esistenti in capo alle società fuse o incorporate, che risultano estinte per effetto della fusione stessa.

### **La rilevanza penale degli omessi versamenti**

Il termine per il versamento dell'acconto Iva, poi, rappresenta una data "spartiacque" ai fini del rispetto di una norma penale, in ordine agli omessi versamenti.

La data del 27 dicembre 2011 contraddistingue il momento oltre il quale l'omesso versamento dell'imposta risultante dalla dichiarazione annuale dell'anno precedente (in questo caso del periodo di imposta 2010), se l'importo è superiore a € 50.000, costituisce violazione che assume rilevanza penale.

L'articolo 10-*bis* del D.Lgs. n.74/00 (che regola la materia del mancato versamento di ritenute certificate) si applica negli stessi limiti (€ 50.000), *"anche a chiunque non versa l'imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo"*.

Sotto il profilo temporale, il reato si perfeziona quando il mancato versamento dell'Iva risultante dalla dichiarazione annuale avviene *"entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo"*, come letteralmente previsto dalla norma in esame.

In sostanza, la violazione penale (cioè il reato) si perfeziona se – alla data del 27 dicembre 2011 – non risulta versato un ammontare di Iva relativa all'anno 2010 superiore all'importo limite di € 50.000.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

**Oggetto: DICHIARAZIONE TARDIVA DEI REDDITI PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2010**

Rammentiamo a tutti i Clienti che, il prossimo **29 dicembre 2011**, scade il termine per provvedere all'invio della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2010, non trasmessa nel termine canonico del 30 settembre 2011.

In tal modo (**presentazione con ritardo non superiore a 90 giorni**) la dichiarazione si considera regolarmente "presentata", ancorché tardivamente e, quindi, non si incorre nella più pericolosa ipotesi dell'omessa dichiarazione, fattispecie a cui sono collegate pesanti sanzioni, oltre al pericolo della possibile determinazione induttiva del reddito di impresa (per le imprese) o di lavoro autonomo (per i professionisti).

Peraltro, ricordiamo anche che, ove si provveda al versamento delle imposte dovute (anche con ravvedimento operoso, applicando la sanzione del 3,75%), la successiva presentazione del modello Unico 2011 entro il 29 dicembre prossimo consente di beneficiare dell'applicazione della sanzione in misura fissa di € 258 (riducibile a € 25,80 con ravvedimento), anziché di quella variabile che va dal 120% al 240% delle imposte dovute.

Si invita, pertanto, la clientela a voler attentamente valutare la propria situazione, riflettendo se con riferimento al periodo d'imposta 2010 non si sia tralasciato di consegnare allo Studio un eventuale reddito percepito e per tale motivo non sia stata compilata e trasmessa la dichiarazione dei redditi.

Si pensi, per fare qualche esempio, ad un contratto di locazione iniziato nel corso del 2010, ovvero un reddito occasionale percepito in tale anno, ovvero ancora la presenza di più CUD non conguagliati; nelle situazioni dubbie si invita la clientela a contattare lo Studio per verificare la necessità di presentare, ancorché tardivamente, la dichiarazione per il 2010.

Onde consentire allo Studio di elaborare ed inoltrare all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione relativa al periodo d'imposta 2010, si invita la clientela a consegnare allo Studio la documentazione necessaria (in *primis* quella da cui risulta il reddito omesso che si intende dichiarare).

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

**Oggetto: COMUNICAZIONE TELEMATICA DELLE LETTERE DI INTENTO**

I soggetti definiti “esportatori abituali” (ossia coloro che effettuano un rilevante ammontare di operazioni con l'estero), onde evitare di essere costantemente a credito d'Iva nelle risultanze delle proprie liquidazioni periodiche, possono richiedere ai loro fornitori di emettere fatture senza addebito dell'Iva: tale richiesta – denominata “lettera d'intento” – avviene attraverso apposita comunicazione da inoltrare a ciascun fornitore (ovvero solo ad alcuni di questi).

I fornitori che ricevono tali documenti sono tenuti ad alcuni adempimenti:

- ➔ numerazione progressiva;
- ➔ annotazione in apposito registro (ovvero, in alternativa, nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi);
- ➔ invio all'Agenzia delle Entrate di apposita comunicazione da effettuare esclusivamente in via telematica entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui tale richiesta è stata ricevuta.

**Attenzione alla scadenza**

Si invita la clientela a prestare attenzione a tale ultimo adempimento in quanto, in caso di mancato o incompleto invio, sono previste pesanti sanzioni: si invita, pertanto, a **trasmettere con la massima tempestività allo Studio le lettere d'intento ricevute**, al fine di provvedere alla trasmissione entro le scadenze di legge.

<b>Soggetti obbligati alla comunicazione all'Agenzia delle Entrate</b>	L'obbligo di comunicazione riguarda tutti i soggetti passivi Iva che ricevono da soggetti che si qualificano “esportatori abituali” le c.d. lettere di intento con le quali l'esportatore abituale chiede al proprio fornitore di eseguire la fornitura, sia di beni che di servizi, senza l'applicazione dell'Iva.
<b>Termine</b>	I fornitori degli esportatori abituali devono inviare la comunicazione dei dati relativi alle lettere di intento ricevute in ciascun mese, <b>entro il giorno 16 del mese successivo al ricevimento</b> . Per la verifica del corretto termine d'invio si ricorda che la norma istitutiva parla di “dichiarazione ricevuta”; pertanto, ai fini della verifica del mese di competenza, occorre fare riferimento al mese in cui è avvenuto il ricevimento della comunicazione. A tal fine, <u>si consiglia di conservare ed allegare alla lettera di intento la busta o il fax che individuano con certezza la data del ricevimento</u> (che, quasi sempre, sarà diversa da quella indicata nella lettera d'intento medesima).
<b>Numerazione</b>	Particolare attenzione deve essere posta alla numerazione delle lettere di intento ricevute ed alla loro trascrizione nell'apposito registro, posto che questi elementi dovranno essere successivamente indicati nella comunicazione telematica descritta in precedenza. Verso la fine dell'anno, quindi, potrebbero verificarsi le seguenti situazioni:  ▶ lettera di intento emessa nel dicembre 2011 dall'esportatore abituale e ricevuta sempre in dicembre dal fornitore: in questo caso il fornitore dovrà

	<p>seguire la numerazione progressiva dell'anno successivo (2012) e provvedere all'invio telematico della comunicazione entro il 16 gennaio 2012</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ lettera di intento emessa nel dicembre 2011 dall'esportatore abituale e ricevuta dal fornitore i primi giorni di gennaio 2012: in questo caso il fornitore dovrà sempre seguire la nuova numerazione progressiva del 2012 e provvedere all'invio telematico della comunicazione entro il 16 febbraio 2012.</li> </ul>
<b>Modalità</b>	<p>Il fornitore che riceve la lettera d'intento deve presentare la comunicazione <b>esclusivamente per via telematica</b>, essendo espressamente esclusa ogni altra forma di presentazione. La procedura di invio telematico della comunicazione è analoga a quella già prevista per le altre dichiarazioni.</p>
<b>Revoca</b>	<p>Nel caso in cui l'esportatore voglia rettificare in diminuzione l'ammontare del <i>plafond</i> o revocare la dichiarazione già inviata, egli inoltrerà al fornitore una nuova lettera d'intento. Quest'ultimo non deve inoltrare tale comunicazione di rettifica o revoca all'Amministrazione Finanziaria.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ In questo caso la lettera d'intento non deve essere consegnata allo Studio ma deve essere solamente conservata e numerata.</li> </ul>
<b>Nuova richiesta</b>	<p>Qualora l'esportatore invii una nuova dichiarazione per richiedere un <i>plafond</i> maggiore, per il fornitore è necessario effettuare un nuovo invio entro il 16 del mese successivo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ In questo caso la comunicazione deve essere tempestivamente inoltrata allo Studio per l'adempimento telematico.</li> </ul>


### Sanzioni

L'aspetto più delicato del nuovo adempimento è sicuramente legato alle **pesanti conseguenze** che gravano sul fornitore che omette di inviare la comunicazione o la invia con errori o parti non compilate.

È importante precisare che il fornitore che invia la comunicazione nei termini previsti è al riparo da ogni conseguenza di tipo sanzionatorio, anche nel caso in cui si dovesse successivamente scoprire che l'esportatore abituale non poteva legittimamente inviare al proprio fornitore la richiesta di non applicazione dell'Iva (oppure la richiesta si dimostrasse superiore al *plafond* disponibile).

Al contrario, il mancato o ritardato invio della comunicazione comporta **in ogni caso** l'applicazione di sanzioni che, tuttavia, sono più o meno gravi a seconda che sia stata o meno eseguita la fornitura senza applicazione dell'Iva. In caso di esecuzione della fornitura, se l'esportatore abituale non poteva effettuare la richiesta per mancanza dei requisiti (dato non sempre conoscibile dal fornitore), scatta anche la responsabilità in solido del fornitore per il mancato pagamento dell'Iva da parte dell'esportatore.

Si riporta, di seguito, uno schema che riepiloga le sanzioni applicabili al fornitore nei casi di omesso o irregolare invio della comunicazione dati:



in sospensione "irregolari"

responsabilità solidale per il mancato versamento dell'Iva da parte dell'esportatore abituale

## Ravvedimento operoso

Anche per le sanzioni relative a violazioni commesse nei casi di omesso o irregolare invio della comunicazione telematica dati contenuti nelle lettere d'intento, trova applicazione l'istituto del ravvedimento operoso contemplato dall'art.13 del D.Lgs. n.472/97.

L'Agenzia delle Entrate ha ribadito che nell'ipotesi in cui la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento di cui l'autore della violazione sia venuto a conoscenza, il cedente/prestatore può accedere all'istituto del ravvedimento, inviando per la prima volta la comunicazione, se omessa, o inviandola corretta, se errata, e versando la sanzione pari ad un ottavo del minimo entro il termine di un anno dalla omissione o dall'errore.

In particolare, quindi, in caso di omesso o irregolare invio della comunicazione, le sanzioni ridotte da ravvedimento operoso sono le seguenti:

Senza effettuazione di forniture in sospensione	➔	Sanzione pari a € 32,25
Con effettuazione di forniture in sospensione "regolari"	➔	Sanzione pari al 12,50% dell'Iva non applicata
Con effettuazione di forniture in sospensione "irregolari"	➔	Sanzione pari al 12,50% dell'Iva non applicata + responsabilità solidale per il mancato versamento dell'Iva da parte dell'esportatore abituale

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.


Cordiali saluti.

**Ai gentili Clienti  
Loro sedi**

**Oggetto: ADEMPIMENTI PER L'AUTO IN USO PROMISCOUO AL DIPENDENTE**

Tra le forme di assegnazione dell'autovettura ai dipendenti aziendali il caso più frequente e, sotto il profilo fiscale più premiante, è quello dell'autovettura concessa in uso al dipendente.

Il trattamento per l'impresa concedente, tanto ai fini redditi quanto ai fini Iva, è così riassumibile:



In molti casi per l'assegnazione dell'auto in uso promiscuo al dipendente, l'impresa richiede delle somme al lavoratore che possono essere, alternativamente:

- ➔ trattenute dalla retribuzione del lavoratore;
- ➔ addebitate con fattura assoggettata ad Iva con aliquota ordinaria (in tal caso si ricorda che il riferimento al valore del benefit convenzionale deve intendersi comprensivo dell'Iva).

In tale procedura sono tre gli aspetti da ricordare se non si vuole correre il rischio di vedersi contestare gli importanti benefici fiscali riconosciuti a tale fattispecie:

- ➔ in caso di riaddebito con fattura: sulla base di quanto previsto dalla C.M. n.326/E/97 la fattura emessa deve risultare altresì pagata entro la fine del periodo d'imposta;
- ➔ in caso di solo benefit attribuito in busta paga del dipendente: per garantirsi l'integrale detrazione dell'Iva è comunque necessario corrispondere l'Iva su tale importo;
- ➔ esistenza di idonea prova documentale: nella C.M. n.48/E/98 si afferma la necessità di predisporre e conservare idonea documentazione al fine di provare con certezza l'utilizzo promiscuo del mezzo (ad esempio inserimento di specifica clausola nel contratto di lavoro del dipendente stesso o contratto di comodato da menzionare nel contratto di lavoro).

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.  
Cordiali saluti.

**Fac simile di contratto di comodato di autovettura ad uso promiscuo**

(artt. 1803 ss. c.c.)

Con la presente scrittura privata

TRA

La società ....., in persona del legale rappresentante pro-tempore,  
 Sig. ...., con sede legale in ....., Via .....,  
 P. IVA ..... denominata COMODANTE

E

Sig./sig.ra ....., nato/a a ....., il .....,  
 Codice Fiscale ..... residente in ....., Via .....,  
 dipendente in forza presso la società ..... con qualifica di .....,  
 denominato COMODATARIO

PREMESSO

- che la società ..... è proprietaria della autovettura marca .....,  
 modello ....., targa ....., anno di immatricolazione;  
 .....

- che la società ..... intende concedere l'utilizzo di tale vettura al sig. ....

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

1. Il Comodante, a far tempo dal ....., assegna al Comodatario l'uso dell'autovettura sopra specificata, per espletare l'attività lavorativa e, contestualmente, ne autorizza anche l'uso personale (uso promiscuo). Tenuto conto che tale concessione configura un beneficio (fringe benefit) in capo al Comodatario, a norma dell'art. 51 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 e in deroga all'art. 9 dello stesso DPR, viene determinata una somma forfetaria che concorre a formare il reddito di lavoro dipendente, per un ammontare pari al 50% dell'importo riferito alla percorrenza convenzionale di 15mila chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio. La base di commisurazione, prevista per legge, corrisponde al costo di percorrenza, rilevabile annualmente dalle tabelle ACI.

2. L'importo calcolato per l'anno ....., pari a € ..... (divisibile in importi mensili di € .....), sarà da assoggettare ad imposizione fiscale e contributiva, direttamente in busta paga e sarà aggiornato di anno in anno.

3. Il Comodante dichiara che l'autovettura è in ottimo stato di funzionamento, esente da vizi e del tutto idonea alla sua funzione (trattasi di auto nuova, di recente immatricolazione).

4. Comodante e Comodatario convengono, quale valore di stima dell'autovettura, la somma di € ....., Detta stima è effettuata unicamente ai fini della responsabilità, in caso di perimento del bene comodato (art. 1806 c.c.), restando inteso che la proprietà del medesimo permane, per legge, in capo al Comodante.

5. Il Comodatario riceve il bene e lo accetta, si obbliga a custodirlo e a conservarlo con la massima diligenza; a non destinarlo ad altri usi che non siano previsti dal presente contratto e dalla natura del bene, a non concederlo, neppure temporaneamente, in godimento a terzi, sia a titolo gratuito che oneroso, senza l'espreso consenso del comodante (art. 1804 c.c.).

6. Il comodatario è responsabile del bene e in caso di danneggiamento fuori dalle giornate lavorative sarà chiamato a partecipare alle spese di ripristino fino ad un massimo di € .....

Il perimento del bene oggetto del comodato è ad esclusivo rischio del comodatario, salvo il caso fortuito e la forza maggiore. Parimenti il comodatario è responsabile se il bene perisce per un caso fortuito a cui poteva sottrarlo sostituendolo con il bene proprio o se, potendo salvare una delle due cose, ha preferito la propria a norma dell'art.1805 c.c..

7. Il Comodatario risponderà di eventuali contravvenzioni per infrazioni alle norme del Codice della

Strada, a lui imputabili.

8. Il Comodatario è tenuto a restituire l'autovettura non appena il Comodante la richiede (art.1810 c.c.): il luogo dell'adempimento, in caso di richiesta restituzione, sarà la Sede dell'azienda, sita in .....

9. L'autovettura comodata dovrà essere restituita nello stato in cui viene attualmente consegnata, salvo il normale deterioramento d'uso.

10. Pervenuta la richiesta di restituzione, il Comodatario che ne ritardi l'adempimento pagherà al Comodante una penale, che le parti convengono pari al valore che addebiterebbe un concessionario auto in caso di noleggio di un'autovettura dello stesso tipo, per ogni giorno di ritardo, salvo comprovati impedimenti per cause di forza maggiore.

11. Il Comodante si assume gli oneri derivanti dalla normale gestione dell'automezzo, quali il premio per la polizza R.C. - Auto, le spese di bollo, di eventuali revisioni, nonché le spese derivanti dalla manutenzione ordinaria e straordinaria, dal costo dei carburanti e lubrificanti; anche le spese per la redazione del presente atto e tutte quelle accessorie sono a carico del Comodante.

12. Per tutto quanto non regolato dal presente contratto, si farà riferimento alle norme contenute negli artt. da 1803 a 1812 del Codice civile, alle quali le parti si rimettono.

Data li,.....

L'azienda  
Comodante

Sig.  
Il Comodatario

**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

**Oggetto: ADEMPIMENTI DI FINE ANNO PER I COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI**

Ricordiamo a tutte le società che hanno assegnato compensi al proprio organo amministrativo che la normativa fiscale subordina la deducibilità degli stessi compensi alla effettiva erogazione (*c.d. criterio di cassa*).

Pertanto, in tutte le ipotesi in cui l'assemblea avesse già deliberato di assegnare un compenso per l'anno 2011 agli amministratori, ovviamente imputato a Conto economico, andrà verificato che tale importo sia corrisposto, al più tardi, entro la data del **12 gennaio 2012**, termine ultimo per consentirne la deducibilità in capo alla società nel periodo d'imposta 2011.

Diversamente, il costo dovrà restare imputato a bilancio ma non potrà essere dedotto dalla base imponibile (si dovrà, cioè operare una variazione in aumento nella dichiarazione dei redditi), con conseguente incremento del carico fiscale del periodo e peggioramento del risultato di esercizio. Nel caso in cui l'amministratore fosse un professionista e, pertanto, fatturasse il proprio compenso alla società, non vale la regola di cui sopra, bensì quella canonica della deduzione del compenso solo se materialmente pagato entro la data del 31/12/11.

Compensi anno 2011	Imputazione a bilancio	Pagamento	Reddito per amministratore	Deducibilità per la società
Amministratore senza partita Iva (cedolino)	2011	Entro il 31/12/11	Anno 2011	Anno 2011
		Entro il 12/01/12	Anno 2011	Anno 2011
		Dal 13/01/12	Anno 2012	Anno 2012
Amministratore con partita Iva (fattura)	2011	Entro il 31/12/11	Anno 2011	Anno 2011
		Dall'1/01/12	Anno 2012	Anno 2012

È bene assicurarsi di avere la riprova dell'effettiva movimentazione finanziaria.

In relazione al pagamento delle ritenute d'acconto e dei contributi Inps, ricordiamo infine che va comunque verificata l'effettiva data di pagamento.

Pertanto:

**nel caso di erogazione entro il 31/12/11**



il connesso modello F24 dovrà essere versato entro il giorno 16/01/12;

**nel caso di erogazione entro il 12/01/12**



il connesso modello F24 dovrà essere versato entro il giorno 16/02/12.

Va infine rammentato di porre attenzione ad ulteriori aspetti:

1. i compensi erogati debbono essere opportunamente stabiliti dall'assemblea, con idoneo verbale trascritto sui libri sociali (potrebbe essere anche un verbale di annualità precedenti, qualora fosse stabilito un compenso sino a nuova decisione);
2. una volta riconosciuto il compenso, eventuali rinunce dei beneficiari – amministratori - soci potrebbero generare problemi di “incasso giuridico”, vale a dire la tassazione in capo all'amministratore come se avesse ricevuto i denari e li avesse restituiti, un istante dopo, alla società. In tali ipotesi, appare opportuno revocare la delibera, sostenendo che non sia mai sorto il diritto alla percezione e, conseguentemente, non si possa configurare alcuna rinuncia.

Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento.

Cordiali saluti.

**Ai gentili Clienti  
Loro sedi**

**Oggetto: AGGIORNAMENTO E STAMPA DEI LIBRI CONTABILI**

Come ogni anno, anche il **prossimo 31 dicembre 2011** i contribuenti che tengono la contabilità con sistemi “meccanografici” dovranno effettuare la stampa dei registri contabili oltre all’aggiornamento e sottoscrizione del libro Inventari.

Dovranno essere aggiornati:

Soggetti in contabilità ordinaria	Soggetti in contabilità semplificata
<b>Registri Iva</b>	<b>Registri Iva</b>
<b>Registro beni ammortizzabili</b>	<b>Registro beni ammortizzabili</b>
<b>Libro Giornale</b>	
<b>Libro inventari</b>	

In particolare, il Registro dei beni ammortizzabili:

- ➔ se tenuto con modalità meccanografiche, deve essere aggiornato al 31 dicembre 2011;
- ➔ se tenuto con modalità diverse, esso va aggiornato entro il più breve termine dell’invio del modello Unico (30/09/11).

Le modalità da seguire per l’aggiornamento sono:

MODALITÀ DI NUMERAZIONE		
Libro/registo meccanografico	Tipo di numerazione	Esempio Registrazioni periodo 01/01/10 –31/12/10
Libro giornale	Progressiva per anno di utilizzo con indicazione <b>dell’anno di riferimento della contabilità</b>	<b>2010/1, 2010/2, 2010/3</b> ecc.
Libro inventari	Progressiva per anno di utilizzo con indicazione dell’anno. L’indicazione dell’anno può anche essere omessa <b>qualora le annotazioni occupino poche pagine.</b>	<b>2010/1, 2010/2, 2010/3</b> ecc. Oppure <b>1,2,3</b> ... (qualora le annotazioni occupino poche pagine).
Registri fiscali (Registri Iva acquisti, Iva vendite, corrispettivi, beni ammortizzabili ecc.)	Progressiva per anno di utilizzo con indicazione <b>dell’anno di riferimento della contabilità.</b>	<b>2010/1, 2010/2, 2010/3</b> ecc.

Per il libro giornale e per quello degli inventari è dovuta l’imposta di bollo nella misura di € 14,62 per ogni 100 fogli; se i libri si riferiscono ad un soggetto Irpef la marca è di € 29,24.

Se dal precedente periodo residuano pagine è possibile utilizzarle senza alcun pagamento.

MODALITÀ DI ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO			
Libri/registri	Numerazione	Società di capitali	Altri soggetti
Libro giornale	SI	€14,62 ogni 100 pag o frazione	€29,24 ogni 100 pag o frazione
Libro Inventari	SI	€14,62 ogni 100 pag o frazione	€29,24 ogni 100 pag o frazione
Registri Iva/II.DD.	SI	Non dovuta	

Le società di capitali devono anche versare la tassa di concessione governativa per i libri sociali (libro soci, libro delle adunanze del Consiglio di amministrazione, libro delle assemblee dei soci, libro delle adunanze del Collegio sindacale).

Tassa CC. GG.	
<b>Società di capitali (*)</b>	da €309,87 a €516,46 entro il 16 marzo (ovvero alla costituzione) cod.trib. 7085
<b>Altri soggetti</b>	Non dovuta

(\*) La Tassa di CC.GG. non è dovuta per le società sportive dilettantistiche a responsabilità limitata in virtù di uno specifico esonero. Particolari indicazioni di esonero sono previste per talune società cooperative.

Si ritiene, quindi, opportuno segnalare anche la necessaria verifica sullo stato di aggiornamento dei libri sociali quali il libro delle assemblee dei soci ed il libro delle adunanze del Consiglio di amministrazione.

Sempre entro il 31 dicembre 2011 vanno stampati in forma libera anche i mastri (c.d. libro mastro).

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.  
Cordiali saluti.

**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

**Oggetto: INVENTARIO DI MAGAZZINO DI FINE ANNO**

Come ogni anno al 31 dicembre le imprese il cui periodo d'imposta coincide con l'anno solare devono procedere alla valutazione del magazzino in relazione alle giacenze di merci, semilavorati, materie prime, sussidiarie e di consumo, prodotti in corso di lavorazione, lavori in corso su ordinazione e prodotti finiti.

La valutazione ha lo scopo di verificare la corrispondenza tra le reali giacenze di magazzino e le risultanze contabili e deve riguardare sia i beni presenti presso i magazzini dell'impresa che presso i depositi e le unità locali ma anche le disponibilità presso terzi (merci in conto deposito o in conto lavorazione).

Non rientrano, invece, nel computo i beni che pur presenti in impresa (o depositi o unità locali) siano giuridicamente di proprietà di terzi (beni in deposito, lavorazione o visione).

La merce in viaggio, se di proprietà dell'impresa, va inclusa fra le rimanenze anche se non ancora pervenuta in magazzino.

BENI IN INVENTARIO	
BENI PRESSO MAGAZZINO	SI
BENI IN DEPOSITO	SI
BENI PRESSO UNITÀ LOCALI	SI
BENI DI PROPRIETÀ MA PRESSO TERZI	SI
BENI DI PROPRIETÀ ALTRUI PRESSO L'AZIENDA	NO
BENI DI PROPRIETÀ IN VIAGGIO	SI
BENI IN VIAGGIO DI PROPRIETÀ ALTRUI	NO

Nella valutazione del magazzino dovranno essere seguiti alternativamente i metodi del costo medio ponderato annuale, del Fifo, del Lifo (continuo o a scatti annuali o mensili).

Nella valutazione deve tenersi presente che sono componenti il costo di acquisto, i costi accessori di diretta imputazione (spese di trasporto, dogana) esclusi gli oneri finanziari, al netto di resi, sconti, abbuoni e premi. Nel costo di produzione si comprendono tutti i costi direttamente imputabili al prodotto (materiali, mano d'opera, semilavorati, imballaggi e costi relativi a licenze di produzione) e gli altri costi per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto (stipendi e salari della manodopera diretta, ammortamenti direttamente imputabili alla produzione, manutenzioni e riparazioni direttamente imputabili).

Per gli immobili alla cui produzione è diretta l'attività dell'impresa si comprendono nel costo gli interessi passivi sui prestiti contratti per la loro costruzione o ristrutturazione.

Se tra la valutazione del magazzino eseguita con tali metodi ed i costi correnti dei beni dovesse rilevarsi una differenza apprezzabile, essa dovrà essere riportata nella nota integrativa con specificazione per categoria di beni.

Per gli esercenti attività di commercio al minuto che adottano il metodo del prezzo al dettaglio, si potrà compilare una distinta di tutte le merci in rimanenza al 31/12/11, la cui somma dei prezzi di

vendita, scorporata della percentuale di ricarico, determinerà il valore delle rimanenze, illustrando opportunamente i criteri e le modalità di calcolo adottate.

Il costo dei beni fungibili (beni di massa la cui rimanenza non è identificabile rispetto ad un particolare acquisto) può essere calcolato con il metodo della media ponderata ovvero con quello Lifo o Fifo.

Il dettaglio delle rimanenze dovrà essere conservato ed eventualmente esibito per far fronte ad accessi, ispezioni, verifiche da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.  
Cordiali saluti.

**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

**Oggetto: COMUNICAZIONE DEI DATI DEI CONTRATTI DI LEASING E NOLEGGIO PROROGATA ALLA NUOVA SCADENZA DEL 31 GENNAIO 2012**

Con un provvedimento del 21 novembre 2011 l'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori indicazioni agli operatori economici che hanno l'obbligo di comunicare all'Anagrafe Tributaria i dati anagrafici dei clienti (compreso il codice fiscale) con i quali hanno stipulato contratti di *leasing* finanziario, *leasing* operativo, locazione e noleggio, con riferimento al bene e ai corrispettivi annui percepiti. Con quest'ultimo documento è stato integrato il precedente provvedimento del 5 agosto 2011. Scade il prossimo 31 gennaio 2012 (scadenza inizialmente prevista per il 31 dicembre 2011) il termine per l'invio della comunicazione telematica per le società che hanno in essere tali tipologie di contratti nei periodi di imposta 2009 e 2010.

Sono oggetto di tale nuovo adempimento i contratti di *leasing* finanziario e/o operativo, di locazione e quelli di noleggio e sono interessati all'obbligo di comunicazione gli intermediari che esercitano attività di *leasing* finanziario e/o operativo nonché gli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e/o noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto ed aeromobili. Tali soggetti sono esonerati dalla comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva per il periodo di imposta 2010, da porre in essere entro il 31 dicembre 2011 (c.d. **spesometro**).

A regime, per i periodi d'imposta successivi, la comunicazione dovrà essere trasmessa entro il 30 giugno di ogni anno in relazione ai contratti in essere nell'anno precedente.

**I soggetti interessati al nuovo adempimento**

Vanno comunicati i dati anagrafici dei propri clienti, con i quali sono vigenti contratti **nei periodi di imposta 2009 e 2010**, anche con riferimento al bene oggetto del contratto e ai corrispettivi percepiti. L'Agenzia delle Entrate ha ampliato il novero dei soggetti obbligati, in quanto nel primo provvedimento del 5 agosto 2011 si parlava solamente di società che esercitano attività di *leasing* finanziario e/o operativo. I soggetti interessati al nuovo adempimento telematico in scadenza il 31 gennaio 2012 (termine prorogato rispetto alla previsione iniziale del 31 dicembre 2011) sono:

- ➔ società che esercitano attività di *leasing* finanziario e/o operativo, che non abbiano ancora risposto ad un questionario inviato loro dall'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art.32 del DPR n.600/73;
- ➔ società che esercitano attività di *leasing* finanziario e/o operativo, che non siano state destinatarie del questionario di cui sopra;
- ➔ operatori commerciali che svolgono attività di locazione e/o di noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto ed aeromobili.

È bene precisare che in un comunicato stampa emanato dall'Agenzia delle Entrate lo scorso 26 settembre 2011 era prevista un'indicazione diversa rispetto a quanto contenuto nel successivo provvedimento del 21 novembre 2011: tra le tipologie di contratto oggetto della comunicazione erano indicati anche i contratti di locazione relativi a beni immobili, oltre a quelli esplicitati relativi a beni mobili. Per gli operatori commerciali che stipulano contratti di locazione immobiliare è opportuno contattare lo Studio in quanto sul punto è atteso un chiarimento ministeriale.

#### **L'esclusione dall'invio della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva**

Un'altra peculiarità della comunicazione telematica in oggetto è l'esonero dall'obbligo di presentazione della comunicazione di cui all'art.21 del D.L. n.78/10, inerente le operazioni rilevanti ai fini Iva (c.d. spesometro).

I soggetti interessati all'obbligo di comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati relativi ai contratti di *leasing*, locazione e/o noleggio entro il prossimo 31 gennaio 2012 dovranno includere in tale invio telematico anche le operazioni diverse da quelle di *leasing*, locazione e/o noleggio, se esistenti, che sarebbero state da indicare nell'invio telematico in scadenza il prossimo 31 dicembre 2011. Trattasi, per il periodo d'imposta 2010, delle operazioni di acquisto e vendita per le quali sussiste l'obbligo di emissione della fattura di importo almeno pari ad €25.000, al netto dell'Iva.

I soggetti interessati, pertanto, non avranno alcun obbligo telematico in scadenza il prossimo 31 dicembre 2011, ma dovranno effettuare un unico invio entro il 31 gennaio 2012 che comprenderà anche le operazioni che avrebbero dovuto essere inserite nel c.d. spesometro.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.  
Cordiali saluti.

**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

**Oggetto: LA DISCIPLINA FISCALE DEGLI OMAGGI**

In prossimità delle festività natalizie numerose aziende e professionisti si attivano per acquistare beni da omaggiare ai propri clienti, fornitori o dipendenti.

La gestione fiscale (redditi e Iva) degli omaggi richiede attenzione su due elementi:

- ➔ la provenienza dei beni oggetto dell'omaggio: possono essere beni acquisiti appositamente a tal fine o trattarsi di beni oggetto della attività di impresa del soggetto che cede l'omaggio;
- ➔ la tipologia di destinatario dell'omaggio (cliente, fornitore o dipendente).

Ricordiamo di seguito, in sintesi, la disciplina più ricorrente, e cioè quella riferita agli omaggi di beni la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attività tipica dell'impresa.

SOGGETTI	TIPOLOGIA	IMPOSTE DIRETTE	IVA
Da soggetti Imprenditori a Clienti/Fornitori	Beni di costo unitario inferiore o pari a € 25,82	Spese per omaggi interamente deducibili	<i>Acquisto:</i> Iva detraibile <i>Cessione:</i> Fuori campo art.2, co.2, n.4) DPR n.633/72
	Beni di costo unitario superiore € 25,82 ma inferiore o pari a € 50	Spese per omaggi interamente deducibili	<i>Acquisto:</i> Iva indetraibile <i>Cessione:</i> Fuori campo art.2, co.2, n.4) DPR n.633/72
	Beni di costo unitario superiore a € 50	Spesa rappresentanza deducibile nei limiti fissati dal D.M. 19/11/08 (art.108 co.2 Tuir)	
Da soggetti Imprenditori a Dipendenti	Qualunque bene	Spese per prestazioni di lavoro dipendente interamente deducibili	<i>Acquisto:</i> Iva indetraibile <i>Cessione:</i> Fuori campo art.2 co.2 n.4) DPR n.633/72
Da Professionisti a chiunque	Beni di costo unitario inferiore o pari a € 25,82	Spese di rappresentanza deducibili nel limite dell'1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta (art.54, co.5, DPR n.917/86)	<i>Acquisto:</i> Iva detraibile <i>Cessione:</i> Fuori campo Iva art.2, co.2, n.4) DPR n.633/72
	Beni di costo unitario superiore a € 25,82 ma inferiore o pari a € 50		<i>Acquisto:</i> Iva indetraibile <i>Cessione:</i> Fuori campo Iva art.2, co.2, n.4) DPR n.633/72
	Beni di costo unitario superiore a € 50		

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

**OGGETTO: MODIFICHE IN MATERIA DI COLLEGIO SINDACALE DI SPA E DI SRL**

Le Legge di stabilità per il 2012 (L. n.183 del 12/11/11), modifica la disciplina degli organi di controllo delle Spa ed Srl, introducendo la possibilità di attribuire le funzioni di vigilanza e di revisione legale a un Sindaco unico che, al ricorrere di determinate condizioni, può prendere il posto del Collegio sindacale. Quindi, a un organo collegiale si potrebbe sostituire un organo monocratico che, oltre ai requisiti di eleggibilità previsti dall'art.2399 del codice civile, dovrà comunque essere iscritto al registro dei Revisori legali.

**Le modifiche nelle Spa**

Nella Spa, prima delle modifiche dovute alla Legge di stabilità, la nomina del Collegio sindacale era obbligatoria a prescindere dall'ammontare del fatturato, del Capitale sociale e dal numero dei dipendenti. La Legge di stabilità, aggiungendo un ultimo comma all'art.2397 del codice civile, introduce ora un sistema per cui l'organo di controllo resta comunque obbligatorio, confermando la regola di base, ma prevedendo che è la sua struttura che può variare – collegiale o monocratica – in funzione dell'ammontare dei ricavi o del Patrimonio netto. Quando essi, alternativamente, sono inferiori al valore di € 1 milione, sarà possibile la nomina del Sindaco unico. Tuttavia, tale possibilità è subordinata a una condizione inderogabile: che esista un'apposita clausola statutaria in tal senso.

Si possono così prospettare due scenari:

<b>1</b>	I ricavi o il Patrimonio netto non superano il valore di € 1 milione Lo statuto <b>PREVEDE</b> la nomina del Sindaco unico → Sarà possibile nominare il Sindaco unico.
<b>2</b>	I ricavi o il Patrimonio netto non superano il valore di € 1 milione Lo statuto <b>NON PREVEDE</b> la nomina del Sindaco unico → Deve essere nominato il Collegio sindacale.

Quindi, quando sono superati entrambi i parametri riferiti al fatturato e al Patrimonio netto, **indipendentemente dalle previsioni statutarie**, l'organo di controllo deve essere necessariamente a composizione collegiale.

Una Spa di nuova costituzione, che lo preveda nello statuto, potrà nominare il Sindaco unico ma, nel momento in cui saranno superati entrambi i parametri dimensionali di ricavi e Patrimonio netto, dovrà **tempestivamente** nominare il Collegio sindacale, e questo dovrà avvenire nell'assemblea di approvazione del bilancio dal quale risulta tale superamento.

**Le modifiche nelle Srl**

Rispetto alla situazione ante modifiche, la Legge di stabilità complica notevolmente la disciplina dei controlli nella Srl. Sostituendo l'art.2477 del codice civile rende, di fatto, necessari i tre seguenti passaggi, e questo per stabilire se si debba nominare un organo di controllo e, se sì, quale struttura questo possa assumere:

1. Verificare se la Srl è obbligata alla nomina dell'organo di controllo (Collegio sindacale o Sindaco unico); ciò accade quando:
  - a. il capitale sociale è pari o superiore a € 120.000;
  - b. per due esercizi consecutivi sono superati due dei tre seguenti parametri:
    - Ricavi delle vendite e delle prestazioni: € 8.800.000;
    - Attivo dello Stato patrimoniale: € 4.400.000;
    - Dipendenti impiegati in media: 50 unità;
  - c. la società è obbligata a redigere il bilancio consolidato;
  - d. la società esercita il controllo su un'altra società obbligata alla revisione legale dei conti;
2. Appurato l'obbligo di nomina dell'organo di controllo, la Srl dovrà quindi verificare se il suo statuto prevede la possibilità di nominare il Sindaco unico;
  - a. se manca la previsione statutaria, dovrà nominare il Collegio sindacale;
  - b. se esiste la previsione statutaria, dovrà fare l'ulteriore verifica di cui al punto seguente;
3. Verificare come si colloca il valore dei ricavi o del Patrimonio netto rispetto alla soglia di € 1 milione:
  - a. se entrambi i parametri sono sopra soglia, dovrà nominare il Collegio sindacale;
  - b. se anche uno solo dei parametri è sotto soglia, potrà nominare il sindaco unico.

Lo schema proposto tiene conto delle recentissime indicazioni fornite da una nota del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, che ha il pregio di chiarire puntualmente come si può configurare l'organo di controllo – monocratico o collegiale – e a quali condizioni. Infatti, se fosse nominato erroneamente un organo monocratico al posto di quello collegiale (il che vale anche per la Spa), tale organo sarebbe viziato da una insanabile illegittimità, così come tutti i suoi atti e, conseguentemente, gli atti societari adottati sulla base di questi. Ad esempio, una delibera di approvazione del bilancio adottata dall'assemblea sulla scorta di una relazione resa dal Sindaco unico quando si sarebbe dovuto nominare il Collegio sindacale, è una delibera viziata da illegittimità e quindi impugnabile.

Il rapporto tra sindaco unico e funzione di revisione legale è il seguente:

1. Nella Spa il Sindaco unico potrà svolgere la revisione legale se lo statuto lo prevede e se la società non è obbligata alla redazione del bilancio consolidato;
2. Nella Srl il Sindaco unico somma naturalmente alla funzione di vigilanza anche quella di revisione; è lo statuto che può prevedere la scissione tra le predette funzioni.

### **La decorrenza delle nuove norme**

Le nuove norme si applicano dal 1° gennaio 2012, ma nella Legge di stabilità manca una regola che chiarisca meglio la loro decorrenza. La situazione più delicata riguarda i collegi sindacali in carica a tale data. Alcuni sostengono che essi decadano immediatamente, potendosi applicare la *prorogatio* fino all'assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2011, che dovrà così provvedere a nominare l'organo di controllo più appropriato. La tesi più convincente, tuttavia, è quella che sostiene che i collegi sindacali in carica al 1° gennaio 2012 vadano alla scadenza naturale del loro mandato. Quindi, la prima nomina del sindaco unico potrà avvenire con le assemblee di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2011, ma solo se il 2011 è il terzo esercizio di incarico del Collegio sindacale.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

**Oggetto: RIDOTTE LE SANZIONI IN CASO DI OMESSE COMUNICAZIONI E DEPOSITI DA ESEGUIRE PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE**

La legge dell'11 novembre 2011, n.180, pubblicata in G.U. n.265 del 14 novembre 2011, c.d. *Statuto delle Imprese*, al fine di rendere più equo il sistema delle sanzioni a cui sono sottoposte le imprese relativamente alle denunce, alle comunicazioni e ai depositi da effettuarsi presso il Registro delle Imprese tenuto dalle Camere di Commercio, ha modificato l'art.2630 del Codice civile.

In sostanza, rispetto alla precedente disposizione, in caso di omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi, le sanzioni amministrative pecuniarie vengono dimezzate e se l'adempimento viene eseguito entro i 30 giorni successivi, vengono ridotte ad un terzo.

La nuova formulazione dell'art.2630 c.c., prevede :

**Art. 2630. – Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi.**

*Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall'articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro [in precedenza erano da 206 euro a 2065 euro].*

*Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo.*

*Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo.*

L'Ufficio del Registro delle Imprese applica la norma tenendo conto del momento della commissione della violazione. Tale momento si verifica non il giorno della presentazione dell'istanza, ma il primo giorno successivo alla scadenza del termine prescritto dalla legge per i vari adempimenti pubblicitari, tenendo conto che se tale scadenza cade dal 15 novembre 2011, data di entrata in vigore della legge, in poi, troveranno applicazione i nuovi limiti edittali.

**Applicazione nel periodo transitorio**

Come detto, la violazione si considera commessa il primo giorno successivo alla scadenza del termine prescritto dalla legge.

1) Se tale momento è antecedente o coincidente con la data del 14 novembre 2011, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prima della sua riforma:

Fino al 14/11/11	IMPORTO SANZIONE	IMPORTO PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA
Violazioni di cui all'art.2630 c.c. , 1° comma	Minimo € 206,00 - Massimo € 2.065,00	€ 412,00
Violazioni di cui all'art. 2630 c.c., 2° comma (deposito bilanci) – aumento di un terzo	Minimo € 274,67 - Massimo € 2.753,33	€ 549,34

2) Se il giorno in cui si verifica l'illecito amministrativo coincide o è successivo alla data del 15 novembre 2011, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria, così come modificata:

Dal 15/11/11	IMPORTO SANZIONE	IMPORTO PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA
<b>Denunce, comunicazioni o depositi</b>		
Violazioni di cui all'art.2630 c.c. , co.1 (comunicazioni presentate entro 30 giorni successivi alla scadenza, ovvero dal 31° giorno al 60° giorno)	Minimo € 34,33 - Massimo € 344,00	€ 68,66
Violazioni di cui all'art.2630 c.c., co.1 (comunicazioni presentate oltre 30 giorni successivi alla scadenza, ovvero dal 61° giorno in poi)	Minimo € 103,00 - Massimo € 1.032,00	€ 206,00
<b>Bilanci</b>		
Violazioni di cui all'art.2630 c.c., co.2 – aumento di un terzo (bilanci depositati entro 30 giorni successivi alla scadenza, ovvero dal 31° giorno al 60° giorno)	Minimo € 45,78 - Massimo € 458,67	€ 91,56
Violazioni di cui all'art.2630 c.c., co.2 – aumento di un terzo (bilanci depositati oltre 30 giorni successivi alla scadenza, ovvero dal 61° giorno in poi)	Minimo € 137,33 - Massimo € 1.376, 00	€ 274, 66

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.  
Cordiali saluti.

**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

**Oggetto: LA RICHIESTA DI APPLICAZIONE DELLE RITENUTE IN MISURA RIDOTTA SULLE PROVVISORIE**

Come di consueto, avvicinandosi la fine dell'anno, coloro che percepiscono provvisorie, in presenza di determinate condizioni, possono richiedere ai propri committenti di subire il prelievo delle trattenute fiscali di acconto **calcolate in misura ridotta**.

Ordinariamente la base imponibile su cui si calcolano le ritenute è pari al **50%** delle provvisorie corrisposte (attualmente, si paga l'11,5%, pari al 50% del 23%) ma, qualora ci si avvalga in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi, la stessa base imponibile si riduce al **20%** delle provvisorie corrisposte (in sostanza la ritenuta d'acconto viene calcolata nella misura del 4,6%, pari al 20% del 23%).

A tal fine, si considerano soggetti "terzi":


- ➔ i soggetti che collaborano con chi percepisce le provvisorie nello svolgimento dell'attività propria dell'impresa (subagenti, mediatori, procacciatori di affari);
- ➔ i collaboratori dell'impresa familiare direttamente impegnati nell'attività di impresa;
- ➔ gli associati in partecipazione quando il loro apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro.

Nella tabella che segue si propone il confronto tra le due diverse misure:

	Misura ordinaria	Misura ridotta
Provvisorie	1.000,00	1.000,00
Base imponibile	50% = 500,00	20% = 200,00
Ritenuta d'acconto (23%)	115,00	46,00

Per godere dell'applicazione della ritenuta ridotta è **necessario inviare entro il 31 dicembre** di ogni anno ai committenti, tramite raccomandata A.R., un'apposita **dichiarazione**.

Si fa presente che, in deroga all'ordinario termine del **31 dicembre** dell'anno precedente, nel caso di **rapporti continuativi** la comunicazione va inviata:



Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.